

192

Adunanza del 26 febbraio 1921

Presiede il Vice Presidente Magaldi.

Sono presenti i Consiglieri Terzani & Rosmini
& il Direttore Generale Toja.

1. Comunicazioni

a) Contributo per la erezione di un monumento di Dante, in Barcellona.

Il Direttore Generale comunica una lettera del Sig. Carandini, rappresentante dello Istituto a Barcellona, il quale chiede se ed in quale misura l'Istituto intenda contribuire ad una sottoscrizione, aperta dal Comitato della Dante Alighieri per la erezione di un monumento di Dante in quella città, in occasione del sesto centenario della morte del Poeta. Essendo oramai lo Istituto Nazionale considerato come la più forte entità assicuratrice rappresentata in Spagna, esso è stato invitato a sottoscrivere, come le altre Banche, Società & Ditte Italiane Spagnole. Ed il Signor Carandini informa che le maggiori sottoscrizioni delle Banche sono finora, di 1000 pesetas, & le minime di 100.

Il Comitato,

circumdata la opportunità di aderire allo invito, come affermazione di italianità da parte dello Istituto,

autorizza il Direttore Generale a sottoscrivere, per lo Istituto, la somma di 300 pesetas, a carico della gestione delle riassicurazioni - trasporti.

o o

b) Rapporti con la Compagnia di Zurigo.

Il Direttore Generale comunica una lettera, a lui diretta in data 21 corrente dal Direttore della "Zurigo" Compagnia Generale di assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativa al buon avviamento di trattative con l'Istituto per la stipulazione di un trattato di riassicurazione.

o o

c) Consumo di oggetti di cancelleria.

Il Direttore Generale riferisce di avere dato disposizioni ai Capi Ufficio perché vigino a che gli oggetti di cancelleria in generale vengano usati e conservati secondo criteri di benintesa economia; e comunica un



rapporto analitico sul consumo di penne
 di matita dal 1° luglio 1920 al 31 gennaio
 1921, dal quale risulta che nel complesso il
 consumo non è stato eccessivo.

d) Cessione del portafoglio della Compa-
 gnia di Milano.

Il Direttore Generale informa il Co-
 mitato degli accordi presi col Direttore della
 Compagnia di Milano per regolare tutte le
 particolarità tecniche della cessione del por-
 tafoglio all'Istituto.

Aggiunge che, dopo la cessione, la Compagnia
 stessa continuerebbe per conto dell'Istituto la
 gestione del Portafoglio, alle condizioni fissate
 nello schema di conversione. Inoltre l'Isti-
 tuto si varrebbe della organizzazione produ-
 tiva della Compagnia, la quale, dietro con-
 cessione del Ministero adotterebbe le tariffe
 dell'Istituto e riassicurerebbe a questo in
 totalità i contratti assunti fino al 31 mar-
 zo 1923. Le provvigioni di acquisto per que-
 sti contratti sarebbero eguali a quelle di
 cui godono attualmente gli agenti dell'Isti-
 tuto, con l'aggiunta di un compenso spe-

ciali pari allo 0.50 % del capitale assicurato. (In altri termini l'alta franchigia già concessa agli agenti sulla base del capitale assicurato verrebbe portata per questo speciale produzione all'1%, con le stesse modalità e limitazioni.)

La data di cessione del portafoglio, su richiesta della Milano, potrebbe essere fissata al 1° aprile 1921 e lo schema di compromesso verrebbe modificato in corrispondenza. Sono già stati presi accordi per la valutazione delle riserve a questa data, che dovrebbe essere desunta per corrispondenza da quella delle riserve di fine d'anno.

2. Agenzia Generale di Napoli.

Riferendosi alle comunicazioni già date precedentemente circa la gestione in economia della Agenzia Generale di Napoli, che sarà provvisoriamente continuata se il Consiglio approverà la deliberazione di massima già adottata, il Direttore Generale presenta il seguente preventivo della gestione, approvato dall'Ufficio III:

Il portafoglio dell'Agenzia di Napoli può



calcolarsi con la produzione raccolta a tutto
l'esercizio decorso ammontante a £ 6.000.000
ed incassato per $\frac{3}{4}$ nel capo:
luogo della provincia e per $\frac{1}{4}$
dalle Agenzie locali ne risulta il
£ 12 % un reddito lordo per l'A-
genzia di " 150.000

Prevedendo una produzione au-
tua di £ 15 milioni soltanto con un
premio medio del 4% si avrebbero li-
re 600.000 di nuovi premi sui quali
spetterebbe all'Agenzia una provvi-
sione di acquisto calcolabile al 55% al-
le quali va aggiunto il 0,50 sui capita-
li assicurati e quindi £ 405.000.

Tenendo presente che l'Agenzia
ha una cointeressenza sui diritti di
polizza, e calcolando un taglio me-
dio di polizza di £ 15.000 si hanno a
favore dell'Agenzia altre lire circa 13.000

Altro reddito da calcolarsi a fa-
vore dell'Agenzia è quello della cointe-
ressenza sulla lira di cui si tassata
ciascuna quietanza, e calcolando
l'incasso di circa 80.000 quietanze

annuo si ha un introito di circa 26.000

Spetta anche all'agenzia l'assegno per le polizze pro-combattenti in £ 6.000.

In totale il reddito lordo dell'agenzia può calcolarsi in £ 600.000.

Dal su indicato reddito lordo vanno dedotte:

a) Per provvigioni d'incasso agli Agenti locali all' 1% circa £ 19.000

b) Per provvigioni d'incasso ai Produttori stessi sul portafoglio da ciascuno procurato circa " 15.000

c) Compenso agli esattori nel Capoluogo circa " 15.000

d) Tenuto presente che la produzione costa in media l' 80% delle provvigioni d'acquisto spettanti all'agenzia vanno dedotte circa " 324.000

e) Spese generali e cioè: attuale fissa dei locali occupati dall'agenzia per £ 6.500-

Profondi agli impiegati " 110.000-

Telefono, spese varie da calendario, per circa 6.000-

Impreviste " 3.500-

Si ha un totale di £ 126.000- 126.000

Si riportare £ 499.000

	riporto	£ 499.000
f) Per cointercessura del 0,50% sui capitali assicurati a favore del reg. gente l' Agenzia	"	4.500
g) Per premi ai Produttori in base all' art. 36 dello Statuto	"	21.000
h) Per gratificazioni al Personale, ai Produttori e per 13 stipendi a		
	<u>Totale esiti</u>	<u>£ 538.500</u>

Dato quanto sopra ne conseguirebbe un reddito netto a favore dell' Agenzia di oltre £ 60.000.

N.B. Si è preveduto una produzione di soli 15.000.000 per mettersi nella condizione di un prudente preventivo.

Il Comitato prende atto.

3. Sinistro Lapalia.

Il Direttore Generale riferisce che il 22 dicembre 1919 moriva in Napoli il signor Carlo Lapalia, assicurato con due polizze della categoria Misti speciali, per £ 5.000 ciascuna, rispettivamente emesse

il 31 Maggio e il 20 maggio 1918.

La prima di dette polizze è già stata regolarmente liquidata. La seconda invece non si è potuta annettere a liquidazione, poiché, al decesso dell'assicurato, verificatosi il 22 dicembre 1919, era scaduto da due giorni il termine di compenso al pagamento della quietanza 20 Novembre 1919.

Dal certificato post-mortuus si rileva che il Papalia morì per embolia cerebrale, epulso di un attacco influenzale iniziato il 5 dicembre 1919.

Al rifiuto di liquidazione del sinistro la vedova dell'assicurato ha risposto con l'invio di una istanza nella quale - dopo aver posto in rilievo la figura di apostolo nella previdenza del suo defunto marito, la propaganda da lui svolta per le assicurazioni combinate col V. Istituto Nazionale - dichiara che la malattia si manifestò con accessi cerebrali che non permetteranno all'ammalato di provvedere alla cura dei suoi interessi e dei suoi affari. Si chiede emissione di compenso, in tempo debito, la rata di premio suindicata. &

a maggior conforto e suffragio delle sue dichiarazioni, la vedova Papalia unisce un certificato suppletivo dello stesso medico curante, il quale attesta che l'assicurato "fin il 22 dicembre 1919 con embolia cerebrale che fin dall'inizio del male gli proibì d'attendere ai suoi affari poiché il cervello non era integro, presentando egli deboli, anamnesia etc...."

Evidentemente tanto le dichiarazioni della Signora Papalia quanto quelle del medico curante tendono a dimostrare che l'insolvenza del premio è da attribuirsi esclusivamente alla infermità di mente dell'assicurato fin dall'inizio della malattia, cioè al caso di forza maggiore: e che di forza maggiore si tratti non potrebbe ragionevolmente escludersi.

Il Direttore Generale, nell'esporre il caso al Comitato Permanente per le decisioni che intendeva prendere al riguardo, esprime avviso favorevole alla liquidazione del contratto.

Il Comitato,

Adotta la relazione del Direttore Generale,
Autorizza la liquidazione della polizza
a favore della vedova Papalia.

II. Restituzione di capitali versati per
contratti di rendita vitalizia non per-
fezionati.

Il Direttore Generale riferisce intanto
a due casi di richiesta di restituzione del ca-
pitale versato per la conclusione di contrat-
ti di rendita vitalizia che non furono per-
fezionati.

Il primo è quello del Signor Suborio
Separi il quale nel gennaio 1931 aveva pro-
posto all'Amministrazione Generale di Padova un
contratto di rendita vitalizia immediata
a proprio favore, versando in deposito
un capitale di L. 16.136. In seguito, e
prima della emissione della polizza, egli
scrisse una lettera per recedere dalla pro-
posta e domandare la restituzione del capi-
tale depositato. La Direzione Generale non
volle acconsentire, ed inviò la polizza all'
Agenzia Generale per la consegna all'
interessato, il quale nel frattempo era morto.

La Sezione Legale del Gabinetto opina che il capitale depositato debba essere restituito, sia che si voglia eseguire la condizione di polizza per cui il contratto si intende stipulato con la conseguenza della polizza perche' questa non era stata consegnata ancora al momento in cui il Degano dichiaro di voler recedere dalla proposta; sia che si voglia prescindere dalle condizioni contrattuali per seguire le norme del diritto comune in materia di contratti fra assenti; perche' il Degano prima di morire aveva ritirato la proposta, la cui accettazione per parte dell'Istituto non solo non gli era giunta a notizia, ma non era neppure, presumibilmente, avvenuta.

Il secondo caso e' quello del sig. Luigi Bracco il quale firmo nel novembre 1920 una proposta di rendita vitalizia immediata e verso in deposito il capitale di £ 36.000. Questa la polizza nel dicembre, essa fu restituita dalla Agenzia Generale di Vicenza con comunicazione che l'assicurato non intendeva piu' perfezionare e chiedeva il rimborso del capitale versato.

La Ferron, Legale del Gabinetto, pure ammettendo che non mancherebbe qui qual che motivo per negare il rimborso, dichiara che le ragioni a favore del proponente sono, a suo credere, prevalenti.

Dire che il contratto non s'intende stipulando se non con la consegna della polizza al proponente (quando nella proposta nessuna clausola sia stata inserita circa la non revocabilità della proposta stessa) vuol dire infatti, libertà, in quest'ultimo, di recedere dalla proposta, anche al momento in cui gli venga offerta la polizza. È un secondo argomento a favore del proponente sta nel non essere inserite nella proposta le condizioni generali del contratto: perché la dottrina e la giurisprudenza prevalenti riconoscono ilpegnativa solo la proposta che sia dichiarata tale e che sia stata corredata di tutte le condizioni fondamentali del contratto le quali così poterono essere convenientemente apprezzate ed accettate dal proponente.

Considerate le motivazioni del parere espresso dalla Ferron, Legale del Gabinetto,

il Direttore Generale ha ritenuto opportuno incaricare l'avvocato Vicinelli di studiare se e con quali modificazioni da introdursi nella polizza dell'Istituto o nel modulo delle proposte di assicurazione possa mettersi il proponente in condizione da non poter più recedere dalla fatta proposta. E l'avvocato Vicinelli ha manifestato il suo avviso nei seguenti termini:

"Credo che la modificazione sostanziale possa consistere nell'introduzione, in Proposta, di una dicitura circa del seguente tenore:

"Il sottoscritto riconosce che la proposta da lui presentata (alle condizioni particolari e generali nella stessa inserite) è, nei suoi riguardi, impegnativa; per conseguenza egli si obbliga fin d'ora a pagare il capitale convenuto e a ritirare la polizza che, in accettandosi alla proposta stessa fosse emessa dall'Istituto."

"L'intende che la dicitura potrà, quando alla forma, essere più convenientemente compilata, ma la sostanza dovrebbe essere questa."

Nella proposta poi dovremmo figurare
 e in modo assai chiaro i dati e le condi-
 zioni fondamentali del contratto, e non so-
 lo quelle particolari ma anche quelle generali
 che ora mancano.

L'articolo poi delle attuali condi-
 zioni di polizza riguardante il momento del-
 la stipulazione del contratto (art. 2) po-
 trebbe essere o soppresso o modificato nel
 modo seguente:

"Il contratto è perfetto con la conse-
 gua al proponente della polizza emessa
 dall'Istituto in accettazione della propo-
 sta avanzata dallo stesso. La conseguenza
 non potrà aver luogo se non dietro ver-
 samento del versamento del capitale con-
 venuto, ove tale versamento non sia
 già stato fatto all'atto della sottoscrizione
 della proposta."

Ritengo che con tali modifiche si pos-
 sa ottenere il fine voluto. Resterebbe esclu-
 so il caso in cui il proponente venisse a
 morte (caso Dedau) prima dell'emissio-
 ne o consegna della polizza. Ma, un tal

caso oltreché essere eccezionalissimo, mi sembra degno di essere trattato con molta larghezza, e seguendo le norme del diritto comune. (v. art. 1795 C. civile)

Il Comitato,

Adotta la relazione del Direttore Generale, Suborera, per i due casi concreti onde trattasi, la restituzione dei capitali versati in deposito,

ed approva in massima le modificazioni suggerite per le condizioni di polizza e per la formula della proposta di assicurazione, le quali saranno però da adottare dopo la revisione generale, che si ritenga opportuna, di tutte le condizioni generali della polizza dello Istituto.

5. Prestito su polizza - Rilascio di duplicati di polizze smarrite.

Il Direttore Generale riferisce che il Signor Mangilli Guglielmo, contraente di quattro polizze di assicurazione per il complessivo capitale di L. 75.000 ha chiesto su di esse un prestito nella misura massima del va-

207

loro di riscatto. Egli trovò, però, nella impossibilità di conseguire, a garanzia del prestito, gli originali dei contratti, che risulterebbero smarriti dalla Segreteria Generale di Roma.

Risultò infatti che il Sig. Mangilli ebbe a far tenere a questo Ufficio, per il tramite della suddetta Segreteria, detti originali, per l'operazione di rimessa in vigore e che, definita la pratica di riattivazione, con nota del 30 ottobre u.s. N.º 73896, insieme con le quietanze di premio arretrate, gli esemplari di polizza in oggetto venivano rimessi all'Segreteria Generale per essere restituiti all'interessato. Ora però, con nota del 2 corrente l'Segreteria Generale asserisce di non aver rintracciato tali documenti nonostante abbia fatto le più accurate ricerche.

L'Ufficio competente ha incaricato l'Ispezione Compartimentale di Pari di accertare le cause dello smarrimento delle polizze. Frattanto chiede di essere autorizzato a definire la pratica del prestito domandato ed ora sollecitato, dal Sig. Mangilli, esprimendo

de l'avviso che si possa procedere alla emissione dei duplicati delle polizze, essendo esclusa la possibilità che esse siano tornate in possesso dell'assicurato, perché smarriti negli Uffici dell'Agencia Generale di Roma, senza colpa dell'assicurato.

Il Direttore Generale, considerando che le polizze smarrite, non per fatto del signor Mangilli, non possono costituire pericolo alcuno per l'Istituto anche se in mano di terzi, si associa al parere dell'Ufficio e propone che sia dato corso alle operazioni di prestito ed alla emissione dei duplicati.

Il Comitato approva, a condizione che risulti provato lo smarrimento degli originali di polizza per fatto della Agencia Generale di Roma.

6. Preventivo finanziario per il 1921.

Il Direttore Generale presenta al Comitato il preventivo generale finanziario per l'anno 1921, e quello delle spese d'amministrazione.

Il Comitato delibera di comunicare i documenti contabili presentati dal Direttore Generale al Consiglio d'Amministrazione, con la proposta di approvazione del preventivo delle spese d'amministrazione.

7. Riassicurazioni.

Il Direttore Generale comunica la seguente relazione dell'Ufficio Riassicurazioni, concernente i trattati con la Mutua Nazionale delle Assicurazioni:

Seguendo i criteri prefissici di riassicurazione di organizzazione di questo Ufficio di Riassicurazioni, dopo lunghi e laboriosi colloqui avuti dal sottoscritto coi rappresentanti della Spett. Mutua Nazionale delle Assicurazioni, questa ha finalmente accolto l'invito dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, di rivedere cioè tutti i contratti di riassicurazione in corso.

Rammento a codesto On. Comitato Permanente che questo Ufficio, con lettere raccomandate in data 31 agosto 1920, di cui si diversi contratti stipulati colla Mutua, la Mutua con sua lettera 26 set.

Settembre 1920 risposi facendoci osservare che la nostra disdetta era intempestiva poiché le condizioni portate dalla famosa appendice del 24 ottobre 1919 ai diversi Stati, stabiliva la durata dei medesimi in cinque anni.

La Mutua andò più oltre, e nella lettera sindacata, insinuò perfino che "anche il nostro Illustre Sig. Direttore Generale, convenne nel ritenere intempestiva la disdetta".

Questa affermazione fu immediatamente smentita, e incominciò purtroppo quella serie di colloqui per addivenire ad una intesa; colloqui che iniziati nella forma cortese e amichevole, raggiunsero in questi ultimi giorni, per fermezza della Mutua carattere di spiacevole intransigenza.

La mia relazione del 16 Febbraio 1921 diretta al nostro Sig. Direttore Generale spiega i precedenti del caso, e quando vennero stipulati i contratti colla Spett. Mutua Nazionale delle Assicurazioni; comunica altresì le modificazioni apportatevi con decorrenza 1° Gennaio 1921 (impieghi e costo di)

ma, ancora oggi; non mi è possibile di sottoporre all'approvazione di questo Du. Comitato, quello schema di Trattato debitamente rifatto, vista l'intransigenza della Mutua nel non volere assolutamente annullare la famosa clausola impegnativa dei cinque anni.

La questione verrà risolta personalmente, il nostro Sig. Direttore Generale e quello della Istit. Mutua.

E' da augurarsi, che i legami morali che uniscono i due Istituti valgano a dissipare possibili malumori per una questione poi di così piccola importanza, e che la buona alleanza con noi repubblicamente invocata dalla Mutua abbia a realizzarsi efficacemente e completamente.

L'appendice che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di questo Du. Comitato porta le sole seguenti modifiche ai trattati vigenti.

Ramo Incendio -

1.) A partire dal 1° Gennaio 1921 la Mutua cesserà dall'effettuare all'Istituto Nazionale nuove cessioni (retrocessioni) su affari indiretti tanto italiani che esteri, mentre

le retrocessioni in corso a tale epoca rimarranno in vigore sino alla naturale loro scadenza, salvo accordi diversi tra le parti per la eventuale ritiro del portafoglio.

La Mutua potrà però continuare a retrocedere quegli affari che eventualmente potessero provenire da qualche trattato stipulato anteriormente alla data della firma della presente appendice; ad ogni modo la stessa si obbliga di disdire i contratti per la fine prossima scadenza.

2.) Rimane inmutata la partecipazione per quota fissa del 20% sugli affari diretti italiani ed esteri assunti dalla Mutua.

3.) L'interesse dell'Istituto Nazionale sul 1° Eccedente venne ridotto a partire dal 1° Gennaio 1921 da 10 a 7 per cento con una quota parte del 35%.

4.) Non desiderando il nostro Istituto ricevere sopraeccedenti venne convenuto che non potranno essere applicati sotto forma di 2° Eccedente i rischi assunti dalla Mutua in assicurazioni con altre Compagnie.

La Mutua potrà invece cedere allo

Istituto sopraaccudura di affari Italiani e
delle Colonie assunti esclusivamente e diret-
 tamente da essa sino al massimo di lire
 2.000.000 sopra un solo rischio civile e lire
 1.000.000 sopra ogni altro rischio.

5.) Degli affari diretti esteri oltre alla
 partecipazione fissa del 20% la Mutua po-
 tra-cedere all'Istituto Nazionale a titolo
 di 1° Eccedente una intercessione sino al
 massimo di 9 Scui.

6.) Contrariamente agli impegni prece-
 denti l'Istituto corrisponderà alla Mutua
 tanto sugli affari diretti Italiani quanto su
 quelli esteri le commissioni seguenti:

30% sui premi relativi alla partecipazione
 fissa 20%

2 $\frac{1}{2}$, 1 $\frac{1}{2}$ % sui premi relativi al 1° Eccedente
 e 2 $\frac{1}{2}$ % sui premi relativi al 2° Eccedente.

L'Istituto rimborserà inoltre alla
 Mutua il 10% degli eventuali benefici ricevuti.
 Ramo Infortuni.

Anche per il Ramo Infortuni

1°) La Mutua limiterà dal 1° Gennaio
 1921 le sue accettazioni al lavoro diretto
 tanto in Italia, Colonie ed Estero, obbli-

gandosi la stessa a disporre per la più prossima scadenza quei contratti di riassicurazione stipulati anteriormente alla firma della presente appendice.

2°) Dal 1° Gennaio 1921 la Mutua riceverà dall'Istituto una commissione del 30% più 10% utili sugli affari diretti italiani, mentre su quelli esteri la provvigione sarà del 32½% più 10% utili.

Il Capo Ufficio Riassicurazioni
G. Kester

Como, 29 febbraio 1921

Il Comitato,
fuso atto del rapporto d' cui è stata data lettura,

approva le modificazioni arrecate ai trattati vigenti con la Mutua Nazionale nella appendice proposta;

e, ricordata la propria deliberazione del 29 novembre 1919 che approvava i trattati con la Mutua autorizzandola a stipularli per una durata indeterminata e con la facoltà per ciascuna delle parti di darne disdetta per la fine di ogni anno mediante

preavviso di tre mesi,

richiama l'accenno, fatto nella relazione del Capo dell'Ufficio Riassicurazioni, ad altro precedente rapporto da lui diretto al Direttore Generale in data 16 febbraio 1921, relativo alla pretesa della Mutua che la durata dei trattati sia stata, invece, stabilita per cinque anni con una appendice del 22 ottobre 1920, che non fu mai portata a conoscenza del Comitato Permanente,

e prega il Direttore Generale di dargli comunicazioni del detto rapporto in una prossima adunanza.

Dopo di ciò, il Vice Presidente toglie la seduta.

Visto: Il Presidente

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Consigliere Segretario

[Signature]

